



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore LA RUSSA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2021**

Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone l'introduzione di un criterio di equiparazione tra le indennità spettanti ai sindaci delle città metropolitane e quelle dei membri del Parlamento, oltre che un incremento, congruo e necessario, identificato nella misura del 20 per cento, delle indennità spettanti agli altri sindaci dei comuni italiani. La *ratio* dell'intervento proposto trova il suo fondamento nella necessità di riconoscere e valorizzare adeguatamente le responsabilità connesse all'esercizio del mandato degli amministratori di tali enti territoriali che, nell'apparato e nell'architettura istituzionale della Repubblica, costituiscono le diramazioni terminali, nonché le particelle elementari dell'articolazione politica e amministrativa dello Stato, rappresentando il primo presidio e la più prossima interfaccia tra cittadini e istituzioni. Il ruolo di amministratore comunale, come quello delle città metropolitane di recente istituzione, acquisisce una rilevanza primaria nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alle cariche elettive, e ciò vale sicuramente per il sindaco dei comuni che è percepito tradizionalmente dalla cittadinanza e dalle comunità locali, specie le più piccole, come il primo referente istituzionale e primario punto di riferimento personale per il buon andamento dell'amministrazione pubblica. Tutti riconoscono ai sindaci il ruolo di tutela e di garanzia di diritti fondamentali e della disponibilità di servizi primari, determinando una relazione che assume i connotati della rela-

zione personale diretta e non intermediata, caratterizzata dalla fiducia che cittadini, famiglie e imprese ripongono nelle istituzioni dello Stato. Di primaria rilevanza sono poi, a maggior ragione, le funzioni del sindaco della città metropolitana, organo monocratico divenuto operativo a decorrere dal 2015 e posto a governo dell'ente territoriale introdotto nel nostro ordinamento, e nell'articolo 114 della Costituzione, dalla legge costituzionale 19 gennaio 2001, n. 3, poi attuato con la legge 7 aprile 2014 n. 56. L'intervento proposto si pone in netta antitesi con l'ondata di pregiudiziale antipolitica che ha attraversato il nostro Paese nell'ultimo decennio e che, anche se figlia di alcune giustificate esperienze negative che hanno attraversato la nostra Nazione, si è rivelata inadatta a rispondere adeguatamente alla diffusa delusione di cittadini rispetto alle aspettative che essi riponevano nella classe politica. Il presente disegno di legge intende adeguare la misura delle indennità previste per chi ricopre questo incarico nelle grandi città di cui sopra, rispetto all'elevato livello di responsabilità amministrativa, di certo non inferiore rispetto a chi esercita la carica di membro del Parlamento. Al contempo occorre adeguare e valorizzare il ruolo fondamentale svolto da tutti i « primi cittadini » d'Italia per la tenuta istituzionale del Paese e per rendere più facile l'apporto nelle istituzioni anche da parte di chi ha maturato positive esperienze lavorative e professionali al di fuori dell'agone politico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Equiparazione tra le indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane e quelle dei membri del Parlamento e incremento delle indennità di funzione dei sindaci)*

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 8, lettera *d)*, dopo le parole: « alle particolari funzioni ad essa assegnate » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo l'equiparazione tra il trattamento economico per la funzione di sindaco delle città metropolitane e il complessivo trattamento economico dei parlamentari »;

*b)* dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente:

« *8-ter.* Salvo quanto disposto dal comma *8-bis*, la misura dell'indennità dei sindaci, determinata ai sensi del comma 8, è incrementata del 20 per cento ».

### Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.